

COMUNITÀ DEL PARCO

STATUTO DELL'ENTE DI GESTIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO STORICO NATURALE DELLE CHIESE RUPESTRI DEL MATERANO

Art. 1

Costituzione e sede dell'Ente di Gestione del Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano

Tra il Comune di Matera, il Comune di Montescaglioso e la Provincia di Matera, nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano, di seguito denominato Parco, in applicazione dell'art. 24 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle Aree Protette", nonché in applicazione dell'art. 16 - 4° comma della L.R. 28 giugno 1994, n. 28 "Individuazione, Classificazione, Istituzione, Tutela e Gestione delle aree naturali protette in Basilicata", nonché ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7 gennaio 1998, n. 2 "Istituzione dell'Ente di gestione del Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano", si è costituito l'Ente di Gestione del Parco, di seguito denominato Ente Parco.

L'Ente Parco è un Ente Pubblico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

L'Ente esercita la direzione e l'amministrazione del Parco, già istituito e delimitato dalla L.R. 3 aprile 1990, n. 11; esso programma ed attua le attività e gli interventi necessari per il conseguimento delle finalità istitutive del Parco.

L'Ente Parco ha sede nei Sassi di Matera.

Art. 2

Finalità istitutive

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 11/90, l'Ente Parco finalizza la propria attività al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) la salvaguardia, la valorizzazione e la gestione dell'habitat rupestre ricadente nel territorio dei Comuni di Matera e Montescaglioso;
- b) la protezione, la ricostituzione ed il miglioramento, ove necessario, degli eco-sistemi naturali, su fondamenti scientifici che hanno come matrice il rispetto ecologico del territorio;
- c) la protezione e la ricostituzione di comunità bioetiche e dei loro habitat, segnatamente se rari ed in via di estinzione e non più presenti nella zona;
- d) la salvaguardia di biotipi e di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di

- e) rilevante valore preistorico, storico, scientifico, culturale, didattico, scenico e paesaggistico;
- e) la tutela della qualità dei corsi d'acqua e dei sistemi idrici, idrografici ed idrogeologici ad essi collegati;
- f) la educazione alla conservazione della natura attraverso la conoscenza degli ambienti naturali e la visita orientata delle aree protette;
- g) la promozione e la organizzazione della fruizione turistica ai fini creativi, didattici, scientifici e culturali anche mediante la realizzazione di idonee strutture ricettive e ricreative;
- h) la promozione degli interventi per lo sviluppo economico e produttivo dell'area del Parco, compatibilmente con l'esigenza di tutela attiva dell'ambiente, mediante anche la sperimentazione di nuove tecniche in agricoltura e in zootecnia;
- i) la conservazione dinamica dei valori antropologici autoctoni, con particolare riferimento agli insediamenti rurali.

Art. 3

Norme che regolano l'Ente Parco

L'Ente Parco è regolato dalla "Legge Quadro sulle Aree Protette" n. 394 del 6-12-1991, dalla L.R. n. 28 del 28-6-1994 "Individuazione, Classificazione, Istituzione, Tutela e Gestione delle aree naturali protette in Basilicata" e succ. L.R. n. 15/97 di modifica alla L.R. n. 28/94, e dalla L.R. n. 2 del 7-1-1998 "Istituzione dell'Ente di Gestione del Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano", nonché dalle norme del presente statuto sue modificazioni ed integrazioni.

Art. 4

Area del Parco ed elementi distintivi

L'area del Parco è delimitata dai confini di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 3 aprile 1990, n. 11. I confini del Parco sono delimitati da cartelli segnaletici collocati in modo visibile in corrispondenza dei punti di intersezione del perimetro con le strade di accesso al Parco e dei sentieri pedonali, recanti la scritta "Regione Basilicata - Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del Materano".

Il simbolo del Parco è rappresentato dal Falco Grillaio (Falco naumanni).

Il Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del Materano è definito anche "Parco della Murgia Materana".

Art. 5 Organi dell'Ente Parco

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 15/97 di modifica dell'art. 16 della L.R. n. 28/94, IV comma, ed ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 2/98, sono organi dell'Ente di gestione del parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del Materano:

- a) la Comunità del Parco;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6 Comunità del Parco

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 28/94, la Comunità del Parco è così composta:

- a) dal Presidente pro-tempore della Provincia di Matera o suo delegato;
- b) dal Sindaco pro-tempore del Comune di Matera o suo delegato;
- c) dal Sindaco pro-tempore del Comune di Montescaglioso o suo delegato.

La Comunità del Parco ha sede presso l'Ente Parco.

Art. 7 Compiti della Comunità

Ai sensi dello stesso art. 17 della L.R. n. 28/94, e dell'art. 7 della L.R. n. 2/98, la Comunità è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco.

Ad essa sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) elegge nel suo seno il Presidente;
- b) adotta il proprio regolamento;
- c) esprime il parere obbligatorio sul Piano per il Parco e sul regolamento del Parco, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, su altre questioni a richiesta di almeno 3 componenti del Consiglio direttivo;

- d) adotta lo Statuto dell'Ente Parco e le eventuali successive modifiche ed integrazioni;
- e) vigila sulla attuazione del piano pluriennale di sviluppo economico e sociale del Parco;
- f) indica al Consiglio Regionale un elenco di almeno 3 nominativi per la carica di Presidente dell'Ente Parco;
- g) designa 5 componenti, secondo i criteri e le modalità stabilite dal successivo art. 14 per la nomina del Consiglio direttivo da parte del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 8 Validità delle sedute della Comunità

La Comunità è validamente riunita quando sia presente oltre la metà dei suoi componenti.

La Comunità delibera a maggioranza semplice.

Art. 9 Sedute ordinarie e straordinarie Convocazione

La Comunità è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno 2 volte all'anno.

In seduta straordinaria è convocata ogni qualvolta il Presidente della Comunità o il Presidente dell'Ente Parco lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio direttivo.

Le sedute della Comunità sono pubbliche, eccetto i casi in cui per Legge o con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito; hanno luogo, di norma, nella sede della Comunità.

Le riunioni della Comunità sono convocate dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento, dal Componente anagraficamente più anziano, mediante avviso raccomandato da spedire almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

In caso di urgenza il termine è ridotto a 24 ore e su convocazione telegrafica o fax.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Alle riunioni della Comunità possono partecipare anche il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo e sono invitati anche i membri Revisori dei conti.

Art. 10

Procedimento di discussione delle sedute della Comunità

La Comunità è presieduta dal Presidente. In sua assenza la presidenza spetta al Componente di età anagrafica maggiore.

Il Direttore assiste alle riunioni della comunità svolgendovi le funzioni di Segretario, coadiuvato, ove necessario, da altri funzionari dell'Ente.

Dopo l'appello nominale il Presidente dichiara aperta la seduta e designa un membro per le funzioni di scrutatore per le votazioni segrete.

Il Segretario assiste il Presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accerta il risultato delle votazioni.

Il Presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 11

Durata in carica della Comunità

Il Presidente della Comunità dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

I componenti della Comunità del Parco, in quanto espressione degli Enti Istituzionali, espletano il proprio mandato fino alla nomina dei nuovi rispettivi rappresentanti degli Enti Locali.

Art. 12

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell'Ente Parco e da altri cinque componenti nominati con le modalità di cui al successivo art. 14.

Esso si ispira ad una visione unitaria degli interessi della Comunità.

Art. 13

Compiti del Consiglio direttivo

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 2/98, il Consiglio direttivo è l'organo di gestione dell'Ente Parco.

- Ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:
- a) adotta il piano per il Parco ed il regolamento del Parco;
 - b) adotta il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
 - c) adotta ed approva i programmi di spesa;
 - d) assume le deliberazioni e gli altri provvedimenti di competenza;
 - e) esercita tutte le funzioni ad esso attribuite dal presente Statuto o da questo non attribuite ad altri organi;
 - f) adotta il Piano pluriennale economico sociale;
 - g) elegge nel suo seno un Vice-Presidente;
 - h) conferisce l'incarico di Direttore secondo le modalità stabilite dallo Statuto.

Il Consiglio direttivo per le sue attività si avvale di un Comitato tecnico scientifico.

Art. 14

Criteri e modalità di designazione dei componenti del Consiglio direttivo

Ai sensi dello stesso art. 6 della L.R. n. 2/98, ai fini della nomina dei componenti del Consiglio direttivo devono essere designate persone che abbiano competenza ed esperienza in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale, che conoscano il territorio e le sue problematiche e che si siano distinte per la loro attenzione in tema di tutela dell'ambiente.

I componenti del Consiglio direttivo sono nominati secondo le seguenti modalità:

- a) uno su designazione del Presidente della Provincia di Matera;
- b) uno su designazione del Sindaco del Comune di Matera;
- c) uno su designazione del Sindaco del Comune di Montescaglioso;
- d) due su designazione della Comunità del parco tra i nominativi indicati dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1996 n. 349, rappresentate a livello regionale, che operino sul territorio, scelti tra esperti in materia ambientale. Ogni associazione potrà indicare un solo nominativo.

L'Ufficio di Presidenza e di componente del Consiglio direttivo dell'Ente Parco è incompatibile con quello di deputato al Parlamento europeo o nazionale, di presidente, assessore o con-

sigliere regionale, di presidente o assessore provinciale, di sindaco o assessore comunale, nonché di presidente o assessore di comunità montana, a norma dell'art. 4 della L.R. n. 2/98.

Le designazioni e le indicazioni sono effettuate entro dieci giorni dalla richiesta del presidente della Comunità; in mancanza, le designazioni saranno effettuate direttamente dalla Comunità.

Art. 15

Durata in carica del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni.

I componenti possono essere rinominati una sola volta.

La sostituzione in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o impedimento dei Consiglieri avviene con le stesse modalità di nomina di cui al precedente art. 14.

I componenti restano in carica fino all'insediamento dei loro successori.

Art. 16

Convocazione e validità delle sedute del Consiglio direttivo

L'attività del Consiglio direttivo è collegiale. Le sedute non sono pubbliche, salvo diversa decisione del consiglio stesso.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario, o in sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente. Il Consiglio direttivo, inoltre, è convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri.

Esso è validamente riunito quando è presente oltre la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

Il Direttore assiste alle riunioni del Consiglio svolgendovi le funzioni di Segretario, coadiuvato, ove necessario, da altri funzionari dell'Ente. Possono inoltre essere ammessi alle sedute, per le parti di rispettiva competenza e per il tempo strettamente necessario, anche altri dipendenti, collaboratori o consulenti esterni all'Ente.

Art. 17

Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina le attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo. Egli dura in carica cinque anni e può essere rinominato una sola volta.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

Art. 18

Criteri e modalità di designazione del Presidente

Il Presidente dell'Ente Parco è nominato dal Consiglio Regionale, sulla base di un elenco di almeno tre nominativi designati dalla Comunità del Parco tra persone che abbiano competenza ed esperienza in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale, che conoscano il territorio e le sue problematiche e che si siano distinte per la loro attenzione in tema di tutela dell'ambiente.

Art. 19

Decadenza del Presidente e del Consiglio direttivo

Il Presidente ed il Consiglio direttivo decadono nei seguenti casi:

- a) su motivata mozione di sfiducia approvata all'unanimità da tutti i componenti la Comunità del Parco;
- b) su dimissione di almeno quattro componenti del Consiglio direttivo;
- c) su deliberazione del Consiglio Regionale, dietro proposta della Giunta, in caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi violazioni di Legge o di direttive regionali.

La decadenza dei singoli componenti il Consiglio è automatica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.

Art. 20

Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; due revisori sono eletti dal Consiglio Regionale, con voto limitato ad uno, ed il terzo è designato dal Ministero del Tesoro.

Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio Regionale.

Il Collegio è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Esso dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è stato nominato e viene rinnovato con le stesse modalità di nomina. Ciò vale anche nei casi di decadenza, rinuncia o impedimento dei singoli componenti.

Il Collegio ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, di riferire immediatamente al Presidente della Giunta Regionale ed è tenuto a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione o notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di Legge o di Statuto.

Art. 21

Compiti del Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente e ne controlla la gestione finanziaria, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività degli stessi, ai programmi, ai criteri ed alle direttive della Regione ed ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione, principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia ed economicità.

In particolare il Collegio:

- a) verifica, almeno ogni quadrimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Ente;
- b) esprime un parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso;
- c) redige la relazione economico-finanziaria al conto consuntivo;
- d) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo contabile su atti già efficaci, sulla regola-

rità dell'amministrazione ed in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.

Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza al Presidente dell'Ente ed alla Giunta Regionale.

Il Presidente del Collegio riferisce alla Giunta Regionale ogni volta che la stessa richieda al Collegio di riferire su aspetti specifici della gestione.

I componenti del Collegio, per l'esercizio delle funzioni indicate nei commi precedenti, possono procedere anche individualmente ad attività di ispezione ed hanno libero accesso a tutti gli atti e scritture contabili dell'Ente.

Le verifiche di cassa devono dare conto dell'avanzo o del disavanzo di cassa nonché dei mandati e delle reversali emessi e non estinti alla data della verifica, dettagliando gli eventuali impedimenti obiettivi concernenti le riscossioni non avvenute ed i pagamenti non effettuati.

Art. 22

Indennità di carica ed indennità di presenza - Rimborsi

Ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 2/98, al Presidente della Comunità del parco spetta una indennità di presenza per ogni seduta della Comunità doppia rispetto a quella percepita dai Consiglieri del Comune di Matera; agli altri membri della Comunità spetta una indennità di presenza per ogni seduta pari a quella spettante ai Consiglieri del Comune di Matera.

Al Presidente dell'Ente Parco spetta una indennità mensile di carica pari ai due terzi della indennità lorda spettante agli Assessori del Comune di Matera. Per i membri del Consiglio direttivo tale indennità è pari alla metà di quella spettante al Presidente.

Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità pari ai due quinti di quanto percepito dal Presidente dell'Ente Parco; agli altri revisori spetta una indennità pari ad un quarto di quanto percepito dal Presidente dell'Ente Parco.

Ai componenti dei vari organi spetta il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti.

Art. 23
Comitato tecnico scientifico

Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 2/98, può avvalersi del supporto di un Comitato tecnico-scientifico come organo consultivo della sua attività.

Il Comitato è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente ed è composto dal Presidente del Parco, dal Direttore e da un massimo di nove membri designati tra gli studiosi, specialisti o cultori delle materie scientifiche attinenti alle attività del Parco.

Viene rinnovato o modificato di anno in anno, e può essere integrato in caso di necessità con l'intervento di membri esterni, competenti in altre specifiche materie. Ai membri del Comitato competono gli stessi rimborsi spettanti ai membri del Consiglio direttivo.

Per la sua organizzazione e funzionalità interna il Comitato adotta un proprio regolamento che viene approvato dal Consiglio direttivo.

Art. 24
Consulta del Parco

Il Consiglio direttivo e la Comunità al fine di stabilire il necessario coordinamento e collegamento per la redazione e l'aggiornamento dei piani e programmi dell'Ente, mantiene stretti contatti con gli Enti e le associazioni del settore operanti sul territorio, nonché con altre istanze sociali, dell'ambito economico e sindacali operanti nel territorio della Comunità.

I rappresentanti di detti Enti ed Associazioni costituiscono, insieme al Presidente ed al Direttore, la Consulta del Parco con il compito di esprimere pareri e formulare proposte in ordine ai piani di attuazione, ai bilanci ed ai conti consuntivi di gestione nonché su questioni e su atti di particolare rilievo gestionale.

La Consulta è nominata dal Consiglio direttivo ed è aggiornata di anno in anno secondo criteri e modalità stabiliti dallo stesso Consiglio direttivo.

La Consulta è convocata in seduta pubblica almeno una volta l'anno.

La carica di membro della Consulta è gratuita.

Art. 25
Partecipazione popolare

La Comunità ed il Consiglio direttivo considerano il concorso e l'apporto autonomo dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, degli imprenditori e di altre formazioni ed organizzazioni sociali, come fondamentali momenti di partecipazione democratica alla determinazione della politica dell'Ente. A tal fine consultano anche su loro richiesta, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi sui problemi di carattere economico e sociale, consulta le organizzazioni della cooperazione ed ogni altra democratica forma associativa, le organizzazioni e formazioni sociali.

E' considerata forma di partecipazione popolare la seduta annuale pubblica della Consulta del Parco.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alla Comunità ed al Consiglio direttivo per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

Art. 26
Strutturazione dell'Ente

L'Ente articola la sua struttura in due Uffici: uno ad indirizzo tecnico-programmatico e gestionale, l'altro ad indirizzo amministrativo-finanziario gestionale.

L'organizzazione è disciplinata da criteri di trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché di economicità di gestione.

L'ente adotta il proprio regolamento di organizzazione.

Art. 27
Personale

Il personale dell'Ente Parco è messo a disposizione dalla Regione Basilicata e dagli Enti territorialmente interessati sulla base delle esigenze funzionali ed operative espresse dal Consiglio direttivo e con successivi provvedimenti regionali che individueranno i limiti di organico e le qualifiche di appartenenza.

In mancanza di idoneo personale, l'Ente può avvalersi di volta in volta, entro i limiti di spesa prefissati appositamente nel bilancio pre-

visionale, di accompagnatori ed esperti naturalistici, singoli o associati, mediante convenzioni, per le attività escursionistiche, didattiche e di studio, nonché per le iniziative e campagne di educazione e sensibilizzazione alla conoscenza ed al rispetto dell'area protetta.

L'Ente può organizzare corsi obbligatori di formazione e di specializzazione per il proprio personale, da inserire nel bilancio previsionale.

Art. 28 Direttore

L'incarico di Direttore dell'Ente Parco è conferito dal Consiglio direttivo, è rinnovabile per una sola volta e può essere revocato prima della scadenza con atto motivato del Consiglio direttivo.

Egli è scelto tra persone esperte in materie amministrativa ed ambientale in possesso dei seguenti requisiti :

- a) età non superiore a 65 anni;
- b) aver svolto attività professionali e/o a livello dirigenziale in enti o aziende pubbliche o private, per almeno cinque anni;
- c) possesso del diploma di laurea.

Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempo determinato; l'incarico decorre dalla data di nomina e ha termine con la cessazione dell'incarico del Presidente dell'Ente.

Il trattamento economico del Direttore è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto "Regioni-Autonomie Locali".

Per l'incarico di Direttore valgono le stesse cause di incompatibilità previste per i membri del Consiglio direttivo.

Art. 29 Competenze del Direttore

Il Direttore:

- ha la responsabilità dell'Ufficio cui viene preposto;
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni del personale e ne coordina l'attività;
- programma le attività degli uffici al fine di conseguire gli obiettivi dell'Ente e dà esecuzione alle deliberazioni assunte ed alle direttive impartite dagli Organi;

- presiede le commissioni di gara e di concorso e sottoscrive i contratti, salvo delega ad altri dirigenti;
- sovrintende alla gestione del personale e all'organizzazione degli Uffici e Servizi, assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali e particolari dell'Ente;
- assiste l'attività deliberativa della Comunità e del Consiglio direttivo;
- formula proposte al Presidente ed al Consiglio direttivo in relazione alla elaborazione di programmi, direttive ed altri atti di competenza degli organi medesimi.

Art. 30 Strumenti operativi

L'Ente attua le proprie finalità mediante:

- a) la propria struttura organizzativa;
- b) la costituzione o la partecipazione, anche in forma non maggioritaria, a:
 - consorzi e società per l'attuazione e la gestione di programmi;
 - a società di intervento o associazioni per l'espletamento di compiti gestionali e organizzativi e per il perseguimento di altri fini istituzionali.

L'Ente può compiere tutte le operazioni finanziarie coerenti con i propri fini istituzionali nonché contrarre prestiti con o senza garanzie dei contratti da stipularsi con terzi.

L'Ente può accettare donazioni, eredità, legati ad attribuzioni a titolo gratuito in qualsiasi forma, se ritenuti vantaggiosi.

L'Ente compie tutte le altre operazioni ed atti consentiti dalla Legge per il raggiungimento dei propri fini.

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 7 gennaio 1998, n. 2, l'Ente Parco gestisce il patrimonio forestale e degli immobili di proprietà della Regione, ricadenti nell'area del Parco.

L'Ente Parco, altresì, può gestire il patrimonio forestale e degli immobili di proprietà degli Enti territorialmente interessati, ricadenti nell'area del Parco.

L'acquisizione di immobili di proprietà privata è disciplinata dall'art. 25 della L.R. n. 28/94; in particolare l'Ente Parco può:

- a) promuovere le espropriazioni e l'imposizione di servitù di passaggio su strade e sentieri interni all'area del Parco e necessari ad assicurare la funzionalità dell'area stessa;
- b) promuovere l'espropriazione degli immobili che il Piano per il Parco destina a centri visita e/o a strutture a servizio del Parco;
- c) utilizzare con contratti di locazione e/o di comodato gli immobili che il Piano per il Parco destina a centri visita e/o a strutture a servizio del Parco;
- d) promuovere l'espropriazione delle emergenze storico archeologico naturalistiche ed artistiche individuate nel Piano per il Parco, imponendo le relative servitù di accesso.

I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti dall'Ente Parco, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'Ente stesso.

Art. 31

Fondi di finanziamento

Costituiscono entrate dell'Ente Parco, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari e straordinari della Regione, della Provincia di Matera, dei Comuni di Matera e Montescaglioso, e degli altri enti pubblici;
- b) i contributi in conto capitale di cui all'art. 4 lettera d) della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed altri eventuali contributi dello Stato;
- c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinati dalla normativa vigente;
- e) gli eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall'Ente;
- g) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dall'Ente;

- h) i proventi di attività artigianali, commerciali e promozionali;
- i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente.

Art. 32

Piano per il Parco

Il Piano per il Parco è lo strumento di attuazione ai sensi dell'art. 25, comma 1, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il Consiglio direttivo adotta il Piano del Parco che, per effetto dell'art. 13, II comma della L.R. n. 2/98, recepirà i contenuti del Piano-quadro già approvato dai Comuni di Matera e Montescaglioso, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 11/90 e dell'art. 34 della L.R. n. 28/94, con eventuali modifiche e/o integrazioni, secondo le procedure previste dallo stesso art. 13 L.R. n. 2/98.

Il piano per il Parco ha valore anche di piano paesistico e piano urbanistico; le indicazioni in esso contenute e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti, dalla data di approvazione del provvedimento da parte del Consiglio Regionale, e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici locali.

Art. 33

Regolamento del Parco

L'Ente Parco adotta, nel rispetto del Piano per il Parco, un Regolamento che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco.

A detto Regolamento si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 11 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394. Il Regolamento è predisposto tenuto anche conto dei regolamenti d'uso vigenti nel Parco alla data di entrata in vigore della L.R. 7 gennaio 1998, n. 2, i quali vengono sostituiti dal Regolamento di cui al presente articolo.

Il Regolamento è adottato dal Consiglio direttivo, previo parere della Comunità del Parco, ed è approvato dalla Giunta Regionale.

Art. 34

Piano Pluriennale economico-sociale

L'Ente Parco promuove iniziative, coordinate con quelle della Regione e degli Enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo sostenibile economico, sociale e culturale delle collettività residenti all'interno del Parco e nei territori limitrofi, nel rispetto delle finalità istitutive del Parco, delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal Piano e dal Regolamento.

L'Ente, pertanto, adotta il Piano Pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Qualora il Piano Pluriennale comporti, per la realizzazione degli interventi previsti, anche la partecipazione di altri soggetti, il Piano Pluriennale stesso prevede la modalità di attuazione, ivi compresa la possibilità di ricorrere ad accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Piano Pluriennale è adottato dal Consiglio direttivo tenendo conto del parere della Comunità e degli Enti locali territorialmente interessati da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta. La mancata espressione del parere nei termini previsti equivale a silenzio-assenso.

Il Piano Pluriennale viene approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.

L'eventuale aggiornamento annuale del Piano Pluriennale avverrà con le stesse procedure e modalità.

Art. 35

Conferenza di servizi

Al fine di snellire le procedure, onde rendere certi i tempi per il rilascio di concessioni, autorizzazioni e per altri procedimenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni, sia per interventi di pubblico interesse sia per esigenze di singoli cittadini residenti od operanti nel Parco, il Presidente dell'Ente Parco può convocare opportune Conferenze di servizi ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare degli articoli 14 e 15 della medesima Legge.

Art. 36

Gestione finanziaria e contabile

Il bilancio di previsione dell'Ente è adottato entro il 31 ottobre di ogni anno per l'esercizio finanziario relativo all'anno successivo.

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno finanziario.

Trascorso l'esercizio finanziario non è più consentito assumere impegni sugli stanziamenti del bilancio relativo.

Il rendiconto generale della gestione dell'esercizio è approvato entro il 31 maggio dell'anno successivo; esso comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

L'Ente cura la tenuta degli inventari dei beni patrimoniali e demaniali.

Al bilancio di previsione è allegata la relativa relazione del Consiglio direttivo con l'illustrazione degli obiettivi di gestione da raggiungere.

Al rendiconto generale è allegata una relazione illustrativa del significato economico e finanziario delle risultanze contabilizzate e degli obiettivi raggiunti.

Al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione sono allegate le relazioni con i relativi pareri del Collegio dei revisori.

Il controllo dei documenti contabili è soggetto alle norme di cui all'art. 20 della L.R. 16 maggio 1991, n. 10.

Art. 37

Sorveglianza

La sorveglianza sul territorio del Parco e sulla osservanza dei divieti ed obblighi è affidata:

- a) ad apposite guardie del Parco inserite nella pianta organica o assegnate all'Ente;
- b) agli agenti di polizia locale, urbana o rurale, alle guardie di caccia e pesca ed ai Corpi Forestali dello Stato;
- c) a guardie volontarie di associazioni riconosciute, aventi come finalità la tutela del patrimonio culturale, archeologico ed ambientale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata secondo le norme di pubblica sicurezza mediante apposite convenzioni;

d) ai dipendenti dell'Ente Parco, appositamente incaricati, ai sensi dell'art. 27 - 3° comma della L.R. n. 28/94.

L'Ente disciplina e coordina l'attività di sorveglianza.

Art. 38

Divieti e sanzioni

L'Ente Parco, ai sensi dell'art. 30 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 31 della L.R. 28 giugno 1994, n. 28 determina e disciplina le violazioni delle norme irrogando le relative sanzioni.

Art. 39

Verbali e deliberazioni

I verbali di riunione della Comunità e del Consiglio direttivo devono essere inviati in copia a ciascun Ente facente parte della Comunità.

I verbali devono inoltre essere pubblicati nell'Albo dell'Ente.

Gli Enti membri della Comunità sono impegnati ad inviare in visione all'Ente Parco copia delle deliberazioni e degli atti che trattino materie che interessano comunque l'Ente Parco.

Art. 40

Controllo sugli atti

Il controllo di legittimità sugli atti dell'Ente Parco è esercitato nei modi e nelle forme indicati nella L.R. 16 maggio 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 41

Vigilanza sull'amministrazione dell'Ente Parco

L'esercizio del potere di vigilanza sull'amministrazione dell'Ente Parco è attribuito alla Giunta Regionale; a tal fine la Giunta:

a) dispone ispezioni a mezzo di propri funzionari;

b) provvede, previa diffida agli organi dell'Ente, al compimento di atti obbligatori per Legge, quando l'Ente ne ometta, rifiuti o ritardi l'adempimento.

In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di Legge o di direttive regionali, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo e/o la rimozione del Presidente e nomina un Commissario straordinario, il quale gestisce l'Ente stesso sino alla ricostituzione dei nuovi organi, che, nel rispetto delle procedure, deve avvenire entro un anno dallo scioglimento.

Art. 42

Modifiche dello Statuto

Ogni proposta di modifica del presente Statuto deve essere adottata dalla Comunità del Parco con apposito provvedimento e sottoposta all'approvazione del Consiglio Regionale.

Lo Statuto e le sue modifiche sono adottate in seduta di prima convocazione.

Art. 43

Estinzione dell'Ente

L'Ente Parco può estinguersi solo attraverso apposita Legge Regionale.

Art. 44

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, è fatto pieno rinvio a tutte le disposizioni legislative e regolamentari comunque relative ed inerenti all'attività dell'Ente.